



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

23 gennaio 2014*

«Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi — Contributi versati nell'ambito del risparmio-pensione — Riduzione d'imposta applicabile ai soli versamenti ad istituti o fondi stabiliti nello stesso Stato membro — Coerenza del sistema fiscale — Efficacia dei controlli fiscali»

Nella causa C-296/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 14 giugno 2012,

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e W. Roels, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato da J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il neerlandese.

Sentenza

- 1 Con il proprio ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore la riduzione d'imposta per i contributi versati nell'ambito del risparmio-pensione nella parte in cui essa si applica unicamente ai versamenti ad istituti o a fondi stabiliti in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli articoli 56 TFUE e 63 TFUE.

Il diritto belga

- 2 A termini dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 3, del Codice delle imposte sui redditi 1992 (in prosieguo: il «CIR 1992»):

«1. Le pensioni, le rendite e i sussidi equivalenti includono, a prescindere da chi ne sia debitore o beneficiario, dalla loro qualificazione e dalle modalità di determinazione e di attribuzione:

(...)

3° i redditi da risparmio-pensione costituita ai sensi dell'articolo 145/8.

2. I redditi da risparmio-pensione comprendono:

1° il risparmio depositato su un conto di risparmio collettivo o individuale;

2° le pensioni, le rendite, i capitali e i valori di riscatto di un'assicurazione di risparmio;

(...)

3. L'importo imponibile del risparmio di cui al paragrafo 2, 1°, è pari all'importo corrispondente alla capitalizzazione, al tasso annuo del 4,75%, dell'importo totale delle somme nette versate nel conto di risparmio prese in considerazione ai fini della riduzione dell'imposta.

(...)».

- 3 L'articolo 39, paragrafo 2, 3°, del CIR 1992 dispone che le pensioni, le pensioni integrative, le rendite, i capitali, i risparmi e i valori di riscatto sono esenti da imposta qualora risultino da un conto di risparmio o da un contratto di assicurazione di risparmio per i quali non sia prevista la riduzione dell'imposta di cui all'articolo 145/1, 5°.

- 4 L'articolo 145/1 del CIR 1992 così recita:

«Nei limiti e alle condizioni previste agli articoli da 145/2 a 145/16 è concessa una riduzione d'imposta determinata sugli oneri seguenti (...):

(...).

5° somme versate ai fini del risparmio-pensione;

[...]».

- 5 L'articolo 145/8, primo comma, del CIR 1992 così dispone:
- «Gli importi considerati ai fini della riduzione nell'ambito del risparmio-pensione ai sensi dell'articolo 145/1, 5°, sono quelli versati a titolo definitivo in Belgio:
- 1° per la costituzione di un conto di risparmio collettivo; o
 - 2° per la costituzione di un conto di risparmio individuale; o
 - 3° a titolo di premi di un'assicurazione di risparmio».
- 6 L'articolo 145/11 del CIR 1992 prevede che la società di gestione di un fondo di risparmio-pensione, gestita ai sensi dell'articolo 145/16 del codice medesimo, è tenuta a destinare gli attivi di tali fondi e i redditi di tali attivi, al netto delle spese, esclusivamente agli investimenti contemplati dal detto articolo 145/11 e nei limiti ivi previsti.
- 7 Ai sensi degli articoli 145/12 e 145/13 del codice medesimo, le disposizioni dell'articolo 145/11 sono parimenti applicabili ai conti di risparmio individuali nonché alle assicurazioni di risparmio.
- 8 L'articolo 145/15 del CIR 1992 così recita:
- «Sono autorizzati ad aprire conti di risparmio collettivi o individuali unicamente gli istituti di cui all'articolo 56, paragrafo 1. Il Re può concedere, con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, alle condizioni dal Medesimo stabilite, la stessa autorizzazione alle società di borsa di diritto belga.
- Sono autorizzate a concludere contratti di assicurazione di risparmio unicamente le imprese di assicurazione esercenti l'attività "vita", conformemente alla legge del 9 luglio 1975 relativa alla vigilanza sulle imprese di assicurazione».
- 9 All'articolo 145/16, 1°, del CIR 1992, il conto di risparmio collettivo è definito nel senso di un conto costituito da quote di fondi di risparmio-pensione omologate dal ministro delle Finanze alle condizioni fissate dal Re, ai fini della costituzione di un risparmio disponibile in caso di vita o di decesso.
- 10 L'articolo 63/5, paragrafo 1, del regio decreto di esecuzione del Codice delle imposte sui redditi 1992 (in prosieguo: l'«AR/CIR 1992») prevede che, nei due mesi seguenti ogni singolo anno civile in cui sono stati versati contributi nell'ambito del risparmio-pensione, gli istituti e le imprese di cui all'articolo 145/15 del CIR 1992 forniscano all'amministrazione delle imposte dirette copia dell'attestato consegnato ad ogni titolare di un conto di risparmio ovvero ad ogni contraente di un contratto di assicurazione di risparmio.
- 11 L'articolo 63/6, paragrafo 1, dell'AR/CIR 1992 indica quali documenti devono essere prodotti da una società di gestione a sostegno di una domanda di omologazione di un fondo di investimento belga quale fondo di risparmio-pensione. Il paragrafo 2 del medesimo articolo obbliga tale società di gestione ad informare il ministro delle Finanze in merito alle modifiche che devono essere apportate a tali documenti nonché a comunicare i rendiconti annuali.
- 12 A norma dell'articolo 63/7 dell'AR/CIR 1992, il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 145/11 del CIR 1992 viene verificato sulla base della trasmissione al ministro delle Finanze, da parte della società di gestione entro il mese successivo alla fine di ogni singolo trimestre solare completo seguente l'omologazione del fondo, della documentazione che espone dettagliatamente la situazione del fondo al termine dell'ultimo giorno bancario lavorativo di ogni singolo mese facente parte di ogni trimestre solare.

- 13 L'articolo 63/8 dell'AR/CIR 1992 precisa le circostanze in presenza delle quali l'omologazione di un fondo di risparmio-pensione può essere revocato.

Fase precontenziosa

- 14 Con lettera di diffida del 18 ottobre 2006, la Commissione intimava al Regno del Belgio di presentare osservazioni in merito alla compatibilità con il Trattato CE e con l'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) di talune disposizioni della normativa belga in materia di riduzione dell'imposta per i versamenti effettuati nell'ambito del risparmio previdenziale. In data 8 febbraio 2007 detto Stato membro rispondeva a tale lettera.
- 15 Il 22 marzo 2010 la Commissione trasmetteva al Regno del Belgio un parere motivato in cui rilevava che detto Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli articoli 56 TFUE e 63 TFUE nonché degli articoli 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, invitandolo ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione.
- 16 Non ritenendosi soddisfatta della risposta data dal Regno del Belgio al parere motivato, con lettera del 13 luglio 2010 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

- 17 La Commissione rileva, da un lato, che la gestione dei fondi di risparmio-pensione costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 56 TFUE. A suo parere, il fatto che i versamenti a tali fondi consentano una riduzione dell'imposta unicamente qualora siano effettuati in istituti finanziari stabiliti in Belgio ostacola la libera prestazione dei servizi tanto per i destinatari del servizio medesimo quanto per i fornitori non stabiliti sul territorio belga.
- 18 Dall'altro, sia i depositi effettuati su un conto individuale o collettivo sia il versamento di premi di assicurazione sulla vita ricadrebbero nella sfera dei movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. La concessione di una riduzione d'imposta per tali depositi e tali versamenti unicamente se effettuati presso istituti stabiliti in Belgio costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei capitali, considerato che i depositanti e i contraenti di contratti assicurativi belgi sarebbero dissuasi dal versare somme nell'ambito di un risparmio-pensione ad istituti che non siano stabiliti sul territorio belga.
- 19 A parere della Commissione, tali ostacoli non possono trovare giustificazione nella necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale belga. A tal riguardo, l'argomento secondo cui le norme nazionali sono simmetriche in quanto escludono l'imponibilità delle prestazioni effettuate se i relativi depositi e premi versati non hanno dato luogo ad una riduzione d'imposta sarebbe stato già respinto dalla Corte nella sentenza del 30 gennaio 2007, Commissione/Danimarca (C-150/04, Racc. pag. I-1163).
- 20 La Commissione ritiene, inoltre, che il Regno del Belgio non sia stato in grado di rispettare il requisito della coerenza fiscale nell'ambito delle convenzioni volte a limitare la doppia imposizione concluse con altri Stati membri, considerato che un buon numero di tali convenzioni attribuirebbe il potere impositivo sulle pensioni e su altri redditi analoghi allo Stato di residenza del beneficiario. Nel caso delle convenzioni che attribuiscono tale potere allo Stato di origine di detti redditi, l'esigenza di

coerenza fiscale non potrebbe giustificare gli ostacoli di cui trattasi, in quanto lo Stato medesimo potrebbe tassare le prestazioni di cui il contribuente beneficia anche qualora quest'ultimo si stabilisca nell'altro Stato contraente.

- 21 Quanto alla giustificazione fondata sulla tutela dei cittadini che investono nel risparmio previdenziale, la Commissione ritiene che la sicurezza dei fondi investiti possa essere garantita senza necessità di esigere che i versamenti e i premi siano corrisposti unicamente ad istituti o a fondi stabiliti in Belgio, tenuto conto che gli obblighi imposti dalla normativa belga in materia di investimenti, omologazione e redazione di relazioni informative possono essere parimenti rispettati da istituti finanziari stabiliti in altri Stati membri. Il controllo del rispetto dell'obbligo in materia di elaborazione di relazioni informative sarebbe parimenti possibile, dal momento che la presentazione di tali relazioni costituirebbe una condizione per l'ottenimento ed il mantenimento dell'omologazione concessa ad istituti o a fondi. Il Regno del Belgio potrebbe peraltro avvalersi della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU L 76, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 77/799»), al fine di ottenere informazioni del contribuente e di controllare l'istituto finanziario straniero.
- 22 Il Regno del Belgio riconosce che il regime di risparmio previdenziale belga di cui trattasi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi nonché alla libera circolazione dei capitali. Rileva, tuttavia, che tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
- 23 A tale riguardo, invoca, in primo luogo, la coerenza interna del sistema fiscale e deduce che il regime belga di risparmio-pensione risulta conforme alle sentenze del 28 gennaio 1992, Bachmann (C-204/90, Racc. pag. I-249), e Commissione/Belgio (C-300/90, Racc. pag. I-305), in cui la Corte ha postulato, segnatamente, la sussistenza di un nesso diretto tra un vantaggio fiscale e un effettivo svantaggio. Infatti, mentre le prestazioni pensionistiche sarebbero, in linea di principio, imponibili a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, 3°, del CIR 1992, esse sarebbero, per contro, esenti da imposta in virtù del successivo articolo 39, paragrafo 2, 3°, qualora la riduzione d'imposta prevista dall'articolo 145/1, 5°, del codice medesimo non sia stata concessa per i versamenti sui conti di risparmio-pensione o per i premi di assicurazione di risparmio, come avverrebbe nel caso in cui tali conti e l'assicurazione di risparmio siano gestiti da istituti non stabiliti in Belgio.
- 24 Il Regno del Belgio rileva, inoltre, di essersi adoperato per garantire la coerenza fiscale a livello delle convenzioni volte contro le doppie imposizioni, concedendo allo Stato di origine il potere impositivo sulle pensioni e su altre retribuzioni analoghe, pur riconoscendo di non essere riuscito a farlo nelle convenzioni concluse con taluni Stati membri.
- 25 In secondo luogo, il Regno del Belgio deduce la necessità di efficaci controlli fiscali. Da un lato, sottolinea che l'amministrazione finanziaria belga può effettuare controlli sulla concessione della riduzione d'imposta per i versamenti effettuati nell'ambito del risparmio-pensione e assicurare la riscossione dell'imposta dovuta sull'importo ammesso, in virtù, segnatamente, dell'articolo 63/5 dell'AR/CIR 1992, che prevede obblighi a carico degli istituti finanziari e dei fondi di risparmio-pensione per quanto attiene all'informazione dell'amministrazione finanziaria riguardo alle attestazioni rilasciate ai contribuenti.
- 26 Dall'altro, il Regno del Belgio deduce la protezione degli interessi dei risparmiatori al fine di garantire loro il versamento della pensione loro dovuta. Tale tutela sarebbe assicurata dall'articolo 145/11 di detto codice e dagli articoli da 63/6 a 63/8 dell'AR/CIR 1992, con la previsione, in particolare, della procedura di omologazione dei fondi di risparmio-pensione, della possibilità di revoca di tale omologazione nonché degli obblighi in materia di investimento e di elaborazione di relazioni

informative. Lo Stato membro medesimo ritiene che le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra Stati membri prevedano procedure lente e laboriose che non garantirebbero, quindi, che gli istituti ed i fondi stabiliti in altri Stati membri rispettino tali obblighi.

Giudizio della Corte

27 Secondo costante giurisprudenza, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto dell'Unione (v. sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio, C-387/11, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

Sull'inadempimento degli obblighi risultanti dall'articolo 56 TFUE

28 In limine, si deve rilevare che le prestazioni fornite da istituti finanziari e da imprese assicurative in materia di risparmio previdenziale, ivi comprese società di gestione di fondi di risparmio-pensione omologati, costituiscono servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE. Infatti, tali servizi ricomprendono prestazioni fornite, di regola, a fronte di una remunerazione, la cui caratteristica essenziale risiede nel fatto di costituire il corrispettivo economico delle prestazioni medesime (v. sentenza del 3 ottobre 2002, Danner, C-136/00, Racc. pag. I-8147, punto 26).

29 Si deve parimenti sottolineare che, nell'ottica di un mercato unico ed ai fini della realizzazione degli obiettivi del medesimo, l'articolo 56 TFUE osta all'applicazione di qualsivoglia normativa nazionale che produca l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 57 TFUE, più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (v. sentenze Commissione/Danimarca, cit., punto 38, nonché del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, C-383/10, punto 42).

30 Nella specie, il Regno del Belgio non contesta che le disposizioni controverse del CIR 1992 costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

31 Infatti, la circostanza che i versamenti effettuati nell'ambito del risparmio-pensione consentano la riduzione di imposta prevista dall'articolo 145/1, 5°, del CIR 1992 unicamente qualora siano corrisposti ad istituti finanziari stabiliti in Belgio produce l'effetto di rendere la libera prestazione di servizi di risparmio-pensione da altri Stati membri più difficile rispetto a quella puramente interna nel Regno del Belgio. Il suddetto regime di risparmio previdenziale è tale da dissuadere tanto i contribuenti belgi dall'avvio di un conto di risparmio individuale o collettivo o di un'assicurazione di risparmio con istituti finanziari stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, quanto questi ultimi dall'offrire i loro servizi sul mercato belga (v., in tal senso, sentenza Danner, cit., punto 31, nonché del 5 luglio 2007, Commissione/Belgio, C-522/04, Racc. pag. I-5701, punto 39).

32 Da giurisprudenza ben consolidata emerge, tuttavia, che i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono nondimeno essere giustificati qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, cit., punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

33 Secondo giurisprudenza parimenti costante, spetta alle autorità nazionali, laddove adottino una misura derogatoria ad un principio sancito dal diritto dell'Unione, provare, caso per caso, che tale condizione è soddisfatta. Le giustificazioni che possono essere adottate da uno Stato membro devono essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché di precisi elementi che consentano di avvalorarne il ragionamento (v. sentenza del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-542/09, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

- 34 Il Regno del Belgio invoca, in primo luogo, la necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale belga, richiamandosi alla simmetria del regime controverso, a termini del quale i redditi di risparmio previdenziale sono tassati qualora i versamenti effettuati nell'ambito del medesimo abbiano dato luogo ad una riduzione di imposta, restando invece esenti in assenza di tale riduzione.
- 35 A tale riguardo, la Corte ha già riconosciuto che la necessità di garantire la coerenza di un regime fiscale può giustificare una restrizione all'esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato TFUE, ma che tale necessità esige la sussistenza di un nesso diretto tra un vantaggio fiscale e il relativo svantaggio (v., in tal senso, sentenze Commissione/Danimarca, cit., punto 70, nonché del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank, C-350/11, punti 41 e 42).
- 36 Nella specie, è pur vero che sussiste un nesso tra la riduzione d'imposta cui possono dar luogo i versamenti effettuati nell'ambito del risparmio-pensione e l'imponibilità dei redditi di quest'ultimo. Infatti, in virtù dell'articolo 39, paragrafo 2, 3°, del CIR 1992, le pensioni, le pensioni integrative, le rendite, i capitali, i risparmi ed i valori di riscatto sono esenti qualora risultino da un conto di risparmio o da un contratto di assicurazione-risparmio per i quali la riduzione di imposta prevista all'articolo 145/1, 5°, del codice medesimo non sia stata concessa (v., in tal senso, citate sentenze Bachmann, punto 21, e del 28 gennaio 1992, Commissione/Belgio, punto 14).
- 37 Tuttavia, come la Corte ha già avuto modo di rilevare al punto 71 della menzionata sentenza Commissione/Danimarca riguardo ad un regime che prevedeva un nesso analogo tra la deducibilità dei contributi ad un piano pensionistico e l'imponibilità dei corrispondenti versamenti, l'elemento idoneo a pregiudicare la coerenza del regime fiscale belga è quello che risiede nella possibilità che il contribuente trasferisca la propria residenza nel periodo compreso tra il momento del versamento dei contributi di risparmio-pensione e quello dell'erogazione dei corrispondenti redditi, e non tanto nel fatto che l'istituto finanziario gestore del risparmio-pensione sia ubicato in un altro Stato membro.
- 38 Infatti, qualora un contribuente, che abbia sottoscritto un risparmio-pensione presso un istituto finanziario stabilito in Belgio, benefici della riduzione d'imposta sui versamenti effettuati nell'ambito di tale risparmio-pensione e trasferisca successivamente, anteriormente alla scadenza prevista per l'erogazione dei relativi redditi, la propria residenza in un altro Stato membro, il Regno del Belgio si vede privato del potere di tassare tali redditi, quantomeno laddove abbia concluso con lo Stato membro di trasferimento della residenza del contribuente una convenzione contro la doppia imposizione ai sensi della quale la pensione e le altre remunerazioni analoghe sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del rispettivo beneficiario (v., in tal senso, sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 72).
- 39 Per contro, il fatto di costituire un risparmio-pensione presso un istituto finanziario stabilito in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio non è, di per sé, idoneo a pregiudicare la coerenza del regime controverso. Infatti, nulla impedisce a quest'ultimo Stato membro di esercitare il proprio potere impositivo sui redditi, generati dal risparmio-pensione, versati da un istituto finanziario stabilito in un altro Stato membro ad un contribuente sempre residente in Belgio al momento dell'erogazione dei redditi stessi, in contropartita dei contributi per i quali sia stata concessa la riduzione d'imposta (v., in tal senso, sentenza Commissione/Danimarca, punto 73).
- 40 Conseguentemente, il regime controverso che esclude, in termini generali, la concessione di una riduzione d'imposta per i versamenti effettuati ad un regime di risparmio-pensione gestito da un istituto finanziario stabilito in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio non può essere giustificato dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale.
- 41 In secondo luogo, il Regno del Belgio cerca di giustificare il regime di cui trattasi richiamandosi alla necessità dell'efficacia dei controlli fiscali.

- 42 A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, la necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali (sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, cit., punto 51).
- 43 Si deve ricordare che la direttiva 77/799 può essere invocata da uno Stato membro al fine di ottenere dalle autorità competenti di un altro Stato membro tutte le informazioni necessarie per consentirgli di accertare correttamente l'importo delle imposte di cui alla direttiva medesima (v. sentenza del 19 novembre 2009, Commissione/Italia, C-540/07, Racc. pag. I-10983, punto 60).
- 44 Inoltre, nulla impedisce all'amministrazione finanziaria belga di esigere dal contribuente le prove che essa ritenga necessarie ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui trattasi e, eventualmente, di negare la riduzione di imposta richiesta ove tali prove non vengano fornite (v., in tal senso, sentenze dell'11 ottobre 2007, ELISA, C-451/05, Racc. pag. I-8251, punto 95, nonché del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, cit., punto 54).
- 45 Ciò premesso, la giustificazione del regime in esame sulla base della necessità dell'efficacia dei controlli fiscali non può essere accolta.
- 46 Il Regno del Belgio non può peraltro validamente richiamarsi alla tutela degli interessi dei risparmiatori, a che sia loro assicurata l'erogazione della pensione che sarà loro dovuta, nell'ambito dell'obiettivo di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, volti alla repressione dell'evasione fiscale (v., per analogia, sentenze del 13 marzo 2008, Commissione / Spagna, C-248/06, punto 34, e del 5 luglio 2012, SIAT, C-318/10, punto 44), e non alla tutela del contribuente.
- 47 Potendosi ritenere che una siffatta tutela rientri nel motivo imperativo di interesse generale consistente nella protezione dei consumatori, si deve necessariamente rilevare che il Regno del Belgio non ha provato che le disposizioni in esame non eccedano quanto necessario per garantire il conseguimento dell'obiettivo invocato.
- 48 A tale riguardo, nel controricorso, il Regno del Belgio non dimostra che non esistono altri strumenti per proteggere i consumatori se non l'esclusione generale dal beneficio della riduzione d'imposta per il risparmio-pensione di qualsiasi versamento ad istituti stabiliti o a fondi gestiti in altri Stati membri.
- 49 Ciò premesso, la giustificazione relativa alla protezione dei contribuenti non può trovare accoglimento.
- 50 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi determinato dal regime di cui trattasi non può essere giustificato dagli obiettivi invocati dal Regno del Belgio.

Sull'inadempimento degli obblighi risultanti dall'articolo 63 TFUE

- 51 Considerato che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi ostano al regime controverso, non vi è necessità di esaminarlo separatamente alla luce dell'articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Danimarca, punto 76, e del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, punto 74).
- 52 Conseguentemente, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, avendo adottato e mantenuto in vigore la riduzione d'imposta per i versamenti effettuati nell'ambito di un regime di risparmio-pensione laddove tale riduzione si applica unicamente ai versamenti ad istituti ed a fondi stabiliti in Belgio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 56 TFUE.

Sulle spese

- 53 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio, quest'ultimo, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **Il Regno del Belgio, avendo adottato e mantenuto in vigore la riduzione d'imposta per i versamenti effettuati nell'ambito di un regime di risparmio-pensione laddove tale riduzione si applica unicamente ai versamenti ad istituti ed a fondi stabiliti in Belgio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 56 TFUE.**
- 2) **Il Regno del Belgio è condannato alle spese.**

Firme